

L'infortunio: *impara* dagli errori

Ripartizione Lavoro

Ufficio sicurezza del lavoro
www.provincia.bz.it/lavoro

Caduta dall'alto di un operaio nel corso dei lavori di pavimentazione di un soppalco

Dinamica

Due operai, avevano in corso i lavori di posa di alcuni pannelli per la pavimentazione di un soppalco all'interno di un capannone industriale da dividere in due piani.

I pannelli dalle dimensioni di 125 x 250 cm, spessore 2,5 cm e peso 45 kg ognuno, dovevano essere collocati sulla struttura in carpenteria metallica del soppalco accostandoli tra loro formando una solida pavimentazione.

Il soppalco aveva un'altezza di 3,80 m da terra e dimensioni 9,60 x 11,00 m ed era costituito da un'orditura di travi d'acciaio. Gli operai hanno lavorato sia stando in piedi sopra la struttura, camminando su di essa e sui pannelli appena posati, sia su un piccolo ponte su ruote preso in prestito da un'altra ditta operante nel cantiere.

Nel corso della posa di uno dei pannelli, un operaio è caduto a terra da una altezza di circa 3,80 m infortunandosi.

Accertamenti

Dagli accertamenti svolti, è emerso che per posare la pavimentazione del soppalco non era stata adottata nessuna protezione contro la caduta.

In particolare, nonostante il soppalco fosse accessibile con una scala fissa, il perimetro dello stesso non era protetto contro la caduta nel vuoto e non era stata predisposta nessuna protezione (collettiva o individuale), affinché i lavoratori non cadessero tra le travi dell'orditura, quando svolgevano il lavoro stando sopra di essa.

Il piano di calpestio del trabattello che i due operai hanno preso in prestito, poteva essere

posto al massimo ad una altezza di 1,80 m, come prevede il costruttore dello stesso, perciò per compiere i lavori che si trovavano a 3,80 m l'operaio avrebbe dovuto stare con le braccia tese sopra la testa, perciò non era idoneo al lavoro da svolgere, tenuto conto anche delle dimensioni e del peso dei pannelli. Probabilmente, per lavorare comodamente, il piano di calpestio è stato posizionato più in alto, lasciando così un parapetto insufficiente.

Nel corso degli accertamenti non è stato possibile chiarire se al momento dell'infortunio l'operaio fosse sulla struttura o sul trabattello, in ogni caso indipendentemente da quale sia il punto esatto della caduta, si doveva svolgere l'attività lavorativa ad una altezza superiore a 2 metri, per la quale è necessario adottare idonee opere provvisorie o comunque protezioni atte ad eliminare il pericolo di caduta.

Il titolare della ditta di cui i due lavoratori sono dipendenti, non ha valutato correttamente i rischi specifici del montaggio della pavimentazione sul soppalco e non ha indicato nel piano operativo di sicurezza (POS) le procedure da adottare per svolgere i lavori in sicurezza ed in particolare non ha indicato quali opere provvisorie o protezioni adottare nel caso specifico.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ha redatto un piano di coordinamento (PSC) che non entra nel merito della pavimentazione del soppalco, il coordinatore in fase di esecuzione non ha contestato alla ditta esecutrice dei

Novembre 2007

lavori inadeguatezza del loro POS e non ha integrato il PSC indicando le misure tecniche ed organizzative adatte all'esecuzione in sicurezza del lavoro.

Violazioni

Al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori sono state contestate le seguenti violazioni

- violazione dell'art. 9 c. 1 lett. c bis) del D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996, per aver redatto il piano operativo di sicurezza, nel quale non ha individuato i rischi specifici e le conseguenti misure di prevenzione e protezione relative ai lavori di posa in opera dei pannelli per la pavimentazione del soppalco.
- violazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 07.01.1956, per non aver adottato adeguate opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e cose per i lavori che si svolgevano a 3,80 m da terra.

Al coordinatore per la sicurezza sono state contestate le seguenti violazioni

In fase di progettazione:

- violazione art. 4 c. 1 del D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996, in quanto nel PSC non ha individuato i rischi specifici per i lavori in oggetto e le relative procedure per posare in sicurezza la pavimentazione del soppalco

In fase di esecuzione:

- violazione art. 5 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996, per aver accettato da parte della ditta esecutrice un POS che non entrava nel merito dei lavori che essa doveva svolgere/ non integrando il PSC con le misure mancanti.

Sentenza

Legale rappresentante dell'impresa di carpenteria

- patteggiamento


Coordinatore della sicurezza

- condanna alla pena di 600 € di multa ed il pagamento delle spese di procedimento
- risarcimento danni subiti dall'infortunato la cui entità è da stabilire in sede civile
- risarcimento delle spese sostenute dalla parte civile per l'onorario e varie – 1.800 €


Come si poteva evitare?

Prima di iniziare i lavori di posa della pavimentazione, da svolgere a 3,80 metri da terra, doveva essere stabilita la procedura lavorativa e la conseguente opera provvisoria o la protezione da utilizzare per eliminare il pericolo di caduta. Se ad esempio, fosse stata fissata preventivamente alla struttura in carpenteria una linea vita, alla quale i lavoratori potevano agganciarsi con la cintura di sicurezza e fosse stato fornito un trabattello di altezza adeguata, questa avrebbe evitato l'infortunio.

L'infortunio. Imparare dagli errori *info*



Trabattello irregolare; piano di calpesto rialzato - parapetto insufficiente



Trabattello regolare e la protezione da utilizzare per eliminare il pericolo di caduta

